



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 01-02-2017 n. 1

OGGETTO:ADESIONE ALLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI PAGAMENTO NOTIFICATE IN RELAZIONE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 6TER D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193, CONVERTITO IN L. 1 DICEMBRE 2016 N. 225 E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di febbraio alle ore 21:15, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Dott. Nando Tozzi
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
BENEDETTI	ARMANDO	SINDACO	Presente
ORTENZI	MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
VITA	MICHELA	CONSIGLIERE	Presente
PETRINI	ALAN	CONSIGLIERE	Presente
MARZIALETTI	STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
TOTO'	TRICIA	CONSIGLIERE	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	CONSIGLIERE	Presente
BIONDI	CARLA	CONSIGLIERE	Assente
GENTILI	MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	CONSIGLIERE	Presente
NERLA	GIULIANA	CONSIGLIERE	Assente

Presenti: 9

Assenti : 2

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

PETRINI ALAN
TOTO' TRICIA
GIROLAMI FABIOLA



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della seguente proposta di deliberazione:

“Il Sindaco, dott. Armando Benedetti, di concerto con la Giunta Comunale, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali e, in particolare, stabilisce che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 6 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225 (cd. Decreto fiscale), pubblicata in G.U. il 2 dicembre 2016, con cui è stata introdotta la definizione agevolata per i *“carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016”*, con un intervento normativo che costituisce, a tutti gli effetti, un parziale condono, a seguito del quale i contribuenti potranno estinguere il debito iscritto a ruolo senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi negli stessi ruoli;

CONSIDERATO che la c.d. *“rottamazione dei ruoli”* opera *ex lege* per la sola riscossione coattiva affidata al concessionario nazionale della riscossione, Equitalia Spa, mentre per le entrate riscosse, negli anni dal 2000 al 2016, direttamente da parte dei Comuni o delle proprie partecipate, così come dai concessionari locali, mediante l'ingiunzione fiscale e di pagamento di cui al R.D. 639/1910, la normativa ha rimesso ai Comuni la facoltà di introdurre l'eventuale definizione agevolata degli importi dovuti, mediante deliberazione di Consiglio Comunale di natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

VISTO, in tal senso, l'art. 6ter D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225 (*Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*), il quale dispone che:

«1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse»;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, la definizione agevolata che i Comuni potranno introdurre riguarderà quindi tutte le entrate non riscosse dal Comune richiamate dalla normativa nazionale, sia tributarie che non tributarie, oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale e di pagamento, notificate dall'anno 2000 al 2016, in relazione alle quali il contribuente potrà ottenere l'eliminazione delle sanzioni, ove il versamento venga effettuato nei termini e con le modalità che dovranno essere stabilite da parte del Comune;

CONSIDERATO che dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 L. 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO che la definizione agevolata rappresenta, pertanto, un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione di crediti ormai vetusti e di abbattere i costi di riscossione e di contenzioso, sia per il debitore, che può ottenere una riduzione significativa del debito, a fronte della disapplicazione delle sanzioni;

CONSIDERATO, peraltro, che, poiché la definizione agevolata da introdurre, da parte del Comune, si affiancherà a quella prevista per legge per le cartelle esattoriali da ruolo coattivo affidate dai Comuni ad Equitalia, la cui definibilità è disciplinata direttamente dalla normativa statale (che rende possibile per il contribuente aderire alla rottamazione mediante la presentazione di apposita istanza entro il prossimo 31 marzo 2017, senza che il Comune possa impedire la definizione agevolata delle proprie entrate), appare evidente che molto difficilmente un Ente locale che, negli anni dal 2000 al 2016, abbia utilizzato sia il ruolo coattivo che l'ingiunzione fiscale e di pagamento come strumento di riscossione, potrebbe decidere di non ammettere la definizione agevolata dei propri atti nei confronti di contribuenti che potrebbero invece definire, per loro decisione, le cartelle relative alle entrate comunali affidate ad Equitalia;

CONSIDERATO che le modalità di riscossione adottate dal Comune di Montegiorgio che, negli anni dal 2000 al 2016, ha utilizzato, a tal fine, come strumento di riscossione sia il ruolo coattivo, affidando la conseguente attività all'attuale Agente nazionale della riscossione, sia l'ingiunzione fiscale e di pagamento di cui al R.D. 639/1910, effettuando, attraverso concessionari terzi, la relativa attività di riscossione forzata, rendono necessario aderire a tale procedura di definizione agevolata, anche per consentire un trattamento



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

omogeneo di contribuenti che abbiano ricevuto per diverse annualità d'imposta provvedimenti sia da parte dell'Agente della riscossione che direttamente da parte del Comune;

RICHIAMATA, allo scopo, la propria deliberazione consiliare n. 16 del 20/06/2013, esecutiva nei modi di legge, ad oggetto "*Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e riscossione coattiva delle altre entrate comunali: provvedimenti*", con la quale questa Amministrazione comunale ha deciso di non avvalersi, con decorrenza 1° luglio 2013, del servizio nazionale della riscossione e di provvedere alla riscossione coattiva, in concessione, tramite lo strumento dell'ingiunzione fiscale e di pagamento;

CONSIDERATO peraltro che, come si è visto sopra, la normativa nazionale prevede che il Comune può disporre l'adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale – essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 ed entrata in vigore il 3 dicembre 2016 – dovrà quindi essere adottata entro il 1° febbraio 2017;

CONSIDERATO che, da una valutazione effettuata in collaborazione con l'attuale concessionario della riscossione, gli effetti della definizione agevolata che potenzialmente andrebbero ad incidere nella contabilità finanziaria dell'Ente possono, presuntivamente, essere stimati in euro 13-15 mila, nel caso di totale adesione da parte dei contribuenti;

RITENUTO, pertanto, opportuno confermare, con il presente atto, che il Comune intende aderire alla procedura di definizione agevolata introdotta dall'art. 6^{ter} D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, definendo il termine entro cui dovranno essere presentate le domande da parte dei contribuenti interessati;

CONSIDERATO peraltro che la normativa nazionale prevede, all'art. 6, comma 2 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, che il termine entro cui il debitore dovrà manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli è fissato entro il 31 marzo 2017, e ritenuto che tale termine debba essere fissato anche per la presentazione delle domande di definizione degli atti di ingiunzione notificati in proprio dall'Ente locale o a mezzo del proprio concessionario, per garantire una gestione uniforme delle scadenze di tale sanatoria;

CONSIDERATO che entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

PRESO ATTO della proposta di Regolamento, allegata al presente atto in parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", con la quale l'Ente disciplina le modalità ed il contenuto della procedura di adesione;

RICHIAMATO il parere del Revisore dei Conti espresso, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 26/01/2017, che si allega al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita “*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”;*

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 30/12/2016 ad oggetto “*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01/01/2017 – 31/01/2017*” con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali dei Servizi ivi indicati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell’atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all’argomento oggetto del presente provvedimento;

PROPONE

1. Di richiamare ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
2. Di aderire, con il presente atto, alla procedura di definizione agevolata introdotta dall’art. art. 6ter D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, e di fissare al 31 marzo 2017 il termine entro cui dovranno essere presentate le domande da parte dei contribuenti interessati, in analogia con il termine previsto dall’art. 6, comma 2 D.L. 193/2016 per la manifestazione all’agente della riscossione della volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli, così da garantire una gestione uniforme delle scadenze di tale sanatoria;
3. Di approvare, conseguentemente, l’allegato “*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni fiscali e di pagamento*”, formato da n. 8 articoli (Allegato “A”).
4. Di dare atto che gli effetti della definizione agevolata che potenzialmente andrebbero ad incidere nella contabilità finanziaria dell’Ente possono, presuntivamente, essere stimati in euro 13-15 mila, nel caso di totale adesione da parte dei contribuenti, e che tale minore somma di entrata trova adeguata capienza e fonte di finanziamento nella disponibilità dell’avanzo libero dell’Ente, prevedendo, ove ritenuto necessario in sede di approvazione del rendiconto di gestione, l’apposizione di specifico vincolo all’avanzo di amministrazione.
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Comune, unitamente al relativo regolamento attuativo, ed assumerà quindi, ai sensi dell’art. 6ter D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, valore di comunicazione legale nei confronti dei contribuenti interessati ad avvalersi della definizione agevolata introdotta dalla stessa normativa anche con riferimento alle entrate locali, le cui domande potranno essere presentate nel periodo entro il 31 marzo 2017.
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, con le medesime



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

modalità dettate dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
F.to Dott. Armando Benedetti"

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore S.Marzialetti e degli altri interventi succedutesi nell'ambito del dibattito consiliare, *il tutto come meglio evidenziato nel documento allegato alla presente contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura;*

Udito, quindi, il Sindaco il quale chiede di votare in relazione al punto in esame;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

A seguito di apposita votazione palese unanime resa per alzata di mano da parte dei n° 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

1) Di richiamare la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .

2) Di aderire, con il presente atto, alla procedura di definizione agevolata introdotta dall'art. art. 6^{ter} D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, e di fissare al 31 marzo 2017 il termine entro cui dovranno essere presentate le domande da parte dei contribuenti interessati, in analogia con il termine previsto dall'art. 6, comma 2 D.L. 193/2016 per la manifestazione all'agente della riscossione della volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli, così da garantire una gestione uniforme delle scadenze di tale sanatoria.

3) Di approvare, conseguentemente, l'allegato "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni fiscali e di pagamento*", formato da n. 8 articoli (Allegato "A").

4) Di dare atto che gli effetti della definizione agevolata che potenzialmente andrebbero ad incidere nella contabilità finanziaria dell'Ente possono, presuntivamente, essere stimati in euro 13-15 mila, nel caso di totale adesione da parte dei contribuenti, e che tale minore somma di entrata trova adeguata capienza e fonte di finanziamento nella disponibilità dell'avanzo libero dell'Ente, prevedendo, ove ritenuto necessario in sede di approvazione del rendiconto di gestione, l'apposizione di specifico vincolo all'avanzo di amministrazione.

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Comune, unitamente al relativo regolamento attuativo, ed assumerà quindi, ai sensi dell'art. 6^{ter} D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, valore di comunicazione legale nei confronti dei contribuenti interessati ad avvalersi della definizione agevolata introdotta dalla stessa normativa anche con riferimento alle entrate locali, le cui domande potranno essere presentate nel periodo entro il 31 marzo 2017.

6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, con le medesime modalità dettate dall'art. 13, comma 13^{bis} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

7) Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, è il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente;

A seguito di apposita votazione palese unanime resa per alzata di mano da parte dei n° 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO
DELLA NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI
PAGAMENTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

SOMMARIO

<u>Articolo 1 – Oggetto del Regolamento</u>	12
<u>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata</u>	12
<u>Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata</u>	12
<u>Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</u>	13
<u>Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</u>	13
<u>Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</u>	13
<u>Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso</u>	14
<u>Articolo 8 – Rinvio di legge ed entrata in vigore</u>	14



Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale e di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2013 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a. le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b. le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c. le spese relative alla notifica dell'ingiunzione fiscale e di pagamento;
 - d. le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, o al concessionario apposita istanza entro il 31 marzo 2017.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica, inoltre, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento che, tuttavia, deve rispettare il seguente frazionamento:
 - 70% della somma complessiva dovuta entro luglio, settembre e novembre 2017;
 - 30% della somma complessiva dovuta entro aprile e settembre 2018.
3. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve altresì contenere l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
4. Il Comune mette a disposizione, sul proprio sito istituzionale, apposita modulistica nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento.



Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune, anche a mezzo del concessionario, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il concessionario, comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a. versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b. versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c. versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d. versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018;
- e. versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di luglio, settembre e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione fiscale e di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 8 – Rinvio di legge ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nell'ordinamento ed in altre disposizioni specifiche di legge, con particolare riferimento al D.L. 193/2016, nonché del regolamento generale delle entrate, per quanto compatibili.
2. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio ed entra in vigore a decorrere dalla data di eseguibilità della delibera consiliare di approvazione.

Allegato 'D'

COMUNE DI MONTEGIORGIO

COMUNE di MONTEGIORGIO
(Provincia di Fermo)

Allegato alla deliberazione del

Giunta Municipale / Consiglio Comunale n. 1

del 02-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Nando Tozzi

Il Revisore dei Conti dell'Ente

Verbale n. 02/2017 del 26/01/2017



Parere su istituzione di apposito Regolamento per l'adesione alla procedura di definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali notificate in relazione ai tributi ed alle altre entrate comunali

Il sottoscritto Dr. Francesco Busbani, Revisore dei Conti del Comune di Montegiorgio (FM),

Vista

la proposta di delibera del Consiglio Comunale, sottoposta all'esame del Revisore dei Conti per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7) del D.Lgs. n. 267/2000, recante la proposta di istituzione di apposito Regolamento per l'adesione alla procedura di definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali notificate in relazione ai tributi ed alle altre entrate comunali;

Preso atto

della proposta di istituzione di apposito Regolamento per l'adesione alla procedura di definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali notificate in relazione ai tributi ed alle altre entrate comunali;

Verificata

- a) la disciplina contenuta nel Regolamento in oggetto;
- b) l'idoneità del procedimento amministrativo/contabile previsto nel Regolamento in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal legislatore;

Esprime

per quanto di competenza, il proprio parere favorevole alla istituzione di tale Regolamento.

Li 26/01/2017

Il Revisore dei Conti

Dr. Francesco Busbani



Sbobinatura Consiglio Comunale 01.02.2017.

Intervento del Sindaco:

“Gli argomenti dell’ordine del giorno sono pochissimi, cioè uno solo: - Adesione alla procedura di definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e di pagamento notificate in relazione ai tributi e alle altre entrate comunali, ai sensi dell’art. 6ter D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 01.12.2016, n. 225 – ed approvazione del Regolamento“.

Relaziona l’Assessore al bilancio.

“Grazie Sindaco.

Con questa proposta di legge aderiamo alla possibilità prevista dal D.L. 193/2016 di definire in modo agevolato le pendenze che i privati hanno con il Comune che sono nella fase della riscossione coattiva con ingiunzione di pagamento notificata entro il 31.12.2016.

Abbiamo avuto bisogno di effettuare un apposito regolamento, che è allegato alla proposta di delibera, perché quando il concessionario è Equitalia la legge opera per così dire automaticamente, mentre quando il concessionario è diverso come nel nostro caso la ICA, occorre appunto una apposita disciplina. La definizione agevolata opera a partire dall’anno 2000 fino al 2016. Ricordo che fino al 2013 il concessionario per il Comune è stata Equitalia, mentre dal 01 luglio 2013 siamo passati alla ICA. Gli effetti di tale norma che, sostanzialmente sono per i tributi ingiunti e notificati, non si versano più le sanzioni mentre per le sanzioni del Codice della Strada non si pagano più, interessi e maggiorazioni. Ritengo sia una iniziativa molto importante che va nella direzione di aiutare tutti coloro che magari versano in situazioni economiche difficili che, in questo modo, avranno la possibilità di definire in modo agevolato le pendenze che hanno con il Comune”.

Intervento del Consigliere Massimiliano Gentili.

“Buona sera. Alcune considerazioni. La prima considerazione è che, quando ci è arrivata la convocazione del Consiglio Comunale, abbiamo notato che era stato convocato in seduta straordinaria. Questo è un Decreto Legge entrato in vigore il 3 di dicembre. Entro 60 giorni, eventualmente, qualora il Comune avesse deciso di aderirvi, ha avuto 60 giorni di tempo. Non capisco come si debba arrivare all’ultimo giorno, all’ultima sera dell’ultimo giorno. Sintomo, segnale di massima disorganizzazione, ennesima, ennesima dimostrazione della totale disorganizzazione di questo Comune, di questa Amministrazione.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

La disorganizzazione di questa Amministrazione si nota anche dai Decreti Sindacali perché, se non c'è un refuso di stampa, come si fa a fare i Decreti Sindacali per un mese? Per quanto riguarda la nomina relativa al Decreto Sindacale n. 11 del 30.12.2016 ad oggetto: "Nomina dei Responsabili degli uffici" sono state date le funzioni di dirigenza per un mese: dal 01.01.2017 al 31.01.2017. Anche un Capo Ufficio come fa a programmare un ufficio se la delega è solo per un mese? Dopo 8, anzi 9 anni, non siete ancora riusciti a mettere mano alla pianta organica e questi Decreti Sindacali di nomina di un mese dimostrano proprio la totale nebbia nella quale vi muovete.

Per quanto riguarda la delibera che viene in Consiglio questa sera, alcune considerazioni.

Non riusciamo a capire, tranne il passaggio dove dice: "di dare atto che gli effetti della definizione agevolata potrebbero andare ad incidere potenzialmente nella contabilità finanziaria dell'Ente e possono, presuntivamente, essere stimati in euro 13/15 mila". Però, leggendo il testo della delibera, non si riesce a sapere quante pratiche ci sono che potrebbero essere interessate da questo provvedimento. Quanti utenti potrebbero essere interessati da questa delibera? Quanti sono gli importi di Equitalia? Quali sono gli importi dell'altro gestore? Quante sono le sanzioni relative al Codice della Strada, quante sono le sanzioni dei tributi locali? Non c'è un quadro. C'è soltanto questo passaggio dei 13-15 mila euro che possono incidere sulle casse comunali, però non c'è una relazione dettagliata.

Altra considerazione. Marzialetti ha detto, e oggi mi sembra sia uscito un articolo sulla stampa, credo su "Il Resto del Carlino" che andiamo ad aiutare le persone con condizioni economiche difficili. E' così? Non so se è proprio così. Andiamo ad aiutare le persone che hanno condizioni economiche difficili o andiamo ad aiutare pure i furbi? Perché questa, chiamiamola rottamazione o come ci pare, ma in realtà è un condono.

Ci sono persone che hanno pagato tutto, anche le sanzioni e, noi con questo atto, per carità, noi gruppo di minoranza, lo voteremo, però non possiamo dire che andiamo ad aiutare le persone con condizioni economiche difficili. Se questo fosse stato un atto legato, non so, all'ISEE, al reddito della persona, ma qui si rischia veramente di andare ad aiutare anche i furbi. Si rischia di fare di tutta l'erba un fascio.

Queste sono le considerazioni. C'è questa grossa situazione di disparità di trattamento, andando a fare questo atto. Parecchi Comuni, infatti, non l'hanno fatto.

Chiedevo poi una cosa. Se il termine del 31 Marzo (oggi già siamo al 02 Febbraio – per quando va sul sito, per quando viene pubblicizzata) è perentorio? Perché ho visto che alcuni Comuni hanno differito questo termine e questa sera, sentendo un Sottosegretario all'Economia, diceva che probabilmente questo termine verrà riaperto, verrà prorogato. Proprio questa sera alle 19,00 su TG Sky 24 un Sottosegretario all'Economia ha detto questo.

Siccome ho visto che alcuni Comuni hanno messo un termine più ampio: Benevento al 02 Maggio, Catania al 02 Maggio, Cremona il 31 Marzo, Cuneo il 30 Aprile, Oristano il 02 Maggio, Pesaro 31 Marzo, Ragusa il 31 Marzo, chiedevo se era possibile un termine più



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

ampio, visto che questa delibera la approviamo, visto che dobbiamo venire incontro ai cittadini. Chiedo, se possibile, un termine più ampio.

Grazie.“

Sindaco: “Prima di dare una eventuale replica all’Assessore, Massimiliano, precisavo che la delega di un mese ai dirigenti è stata data perché c’è stato il cambio del Segretario. Prima di rinnovare le deleghe per tempi più lunghi, volevo confrontarmi con lui. Questa è stata la motivazione”.

Intervento dell’Assessore al bilancio Marzialetti.

“Rispondo velocemente al Consigliere Gentili. Capisco che l’opposizione debba fare l’opposizione, quindi non sto facendo polemica su questo. Però io credo che non sia importante quando si porta una delibera in Consiglio Comunale. Cambia poco se la portiamo il 20 gennaio o il primo febbraio. La sostanza discriminante è se la delibera si adotta o non si adotta; 5 giorni prima, 7 giorni prima o 10 giorni prima o dopo cambia nulla. Non mi sembra che questo sia rilevante.

Per quanto riguarda il termine, il termine del 31 marzo è quello previsto dalla legge e noi ci atteniamo a quello. D’altronde se uno vuole chiudere con il Comune una posizione ha due mesi di tempo, per cui se ha interesse a chiuderla, la chiude. Non è che se si porta a maggio o a giugno cambia qualcosa, secondo me. Quindi chi ha intenzione di chiudere questa pendenza nei confronti del Comune ha due mesi di tempo che sono più che sufficienti per poter aderire. Se non lo fa entro i due mesi è perché probabilmente non lo vorrà fare”.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 26-01-2017

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 26-01-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 26-01-2017

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ARMANDO BENEDETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nando Tozzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

In data 03-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 01-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 03-03-2017 al 18-03-2017 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tozzi Nando